

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 94 a iniziativa dei Consiglieri
Menghi, Antonini, Bilò, Marinelli, Serfilippi, Cancellieri, Biondi, Ciccioi, Marinangeli,
Rossi, Marcozzi, Latini, Leonardi, Baiocchi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18
(PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DELLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge si propone di apportare alcune importanti modifiche della legge regionale 4 giugno 1996, n.18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), ed in particolare all'articolo 6 che fa riferimento alla "Consulta regionale per la disabilità".

La proposta in oggetto, intende rilanciare l'importanza di tale organismo in un'ottica di "sussidiarietà orizzontale" valorizzando il ruolo attivo delle associazioni presenti sul territorio regionale non solo nella "valutazione sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in condizione di disabilità" (come già specificato nella legge), ma attribuendo a tale organismo anche la possibilità di proposta alla Giunta regionale di azioni specifiche da attuare. E' quantomai opportuno, infatti, favorire un confronto tra l'organo di Governo e le associazioni che operano quotidianamente su tale tema, garantendo in questo modo un costante e continuo scambio informativo reso possibile anche attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche.

La proposta si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene alcune modifiche all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Stabilisce, in particolare, che l'Assessore regionale competente in materia di disabilità, è componente di diritto della Consulta, che la Consulta è convocata almeno ogni due mesi e che può riunirsi in modalità telematica.

Introduce, poi, la possibilità per la stessa Consulta, di presentare proposte alla Giunta regionale.

Per assicurare, poi, il necessario supporto organizzativo e informativo alla Consulta, dispone che le funzioni di segreteria della medesima, sono svolte da un dipendente regionale e che la Consulta può avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità.

Al fine di concorrere a garantire l'effettività e la pienezza delle funzioni da parte dei singoli componenti, riconosce ai medesimi, per la partecipazione alle sedute, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) nonché, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità, delle spese per l'accompagnatore o per l'interprete, sostenute e documentate.

Introduce poi, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque i limiti di spesa stabiliti per tale finalità.

L'articolo 2 prevede l'indizione, da parte della Giunta regionale, d'intesa con la Consulta, e con cadenza biennale, della conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità.

L'articolo 3 definisce i termini per provvedere all'attuazione della legge stabilendo che la prima riunione della Consulta, come integrata dall'articolo 1, è convocata entro il 31 marzo 2022; che il dipendente regionale chiamato a svolgere le funzioni di segreteria della Consulta è individuato entro

venti giorni dall'entrata in vigore della legge e che la prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità è indetta entro il 30 aprile 2022.

L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie. Prevede, in particolare, uno stanziamento annuale di 40,000,00 euro (quarantamila/00 euro).

L'articolo 5 concerne la dichiarazione di urgenza.

